DIRETTIVA 2001/35/CE DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2001

recante modifica degli allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/82/CE della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/42/CE della Commissione ([3]) stabilisce le quantità massime di residui per combinazioni antiparassitario/prodotto alimentare lasciate «aperte» dalle direttive 94/29/CE ([4]), 94/30/CE ([5]), 95/38/CE ([6]), 95/39/CE ([7]), 96/32/CE ([8]), 96/33/CE ([9]) del Consiglio e dalla direttiva 98/82/CE della Commissione ([10]). Tali combinazioni inserite negli allegati delle direttive sono state lasciate «aperte» o sono state fissate a titolo temporaneo poiché i dati disponibili erano insufficienti, al momento delle rispettive adozioni, per giustificare la fissazione di quantità massime di residui a livello comunitario entro il 1º luglio 2000. L'obiettivo di fissare una scadenza è stato quello di offrire alle parti interessate tempo sufficiente per presentare i dati necessari, ove opportuno e giustificato, a sostegno dell'adozione delle quantità massime di residui a livello comunitario al di sopra del limite inferiore di determinazione analitica. Nel periodo precedente detta scadenza, sono stati valutati i dati disponibili e in alcuni casi questi non sono stati considerati tali da giustificare la fissazione di quantità massime di residui, più elevate del limite di determinazione analitica.

(2) Dopo la pubblicazione della direttiva 2000/42/CE, alla Commissione sono pervenute richieste, corredate da ulteriori dati, di riesaminare i valori delle quantità massime di residui per certe combinazioni antiparassitario/prodotto alimentare stabilite dalla suddetta direttiva. Le domande e i dati sono stati riesaminati e per alcune combinazioni i dati sono stati sufficienti per giustificare la fissazione di un valore di quantità massima di residuo al di sopra del limite inferiore di determinazione analitica. Per altre combinazioni le informazioni disponibili rimangono insufficienti ed è opportuno fissare quantità massime di residui al livello inferiore di determinazione analitica. Per altre combinazioni le informazioni ora disponibili sono sufficienti a dimostrare che la fissazione di una quantità massima di residui al di sopra del limite inferiore di determinazione analitica può causare una inaccettabile esposizione acuta o cronica dei consumatori ai residui. In tali casi le quantità massime di residui dovrebbero rimanere fissate al limite inferiore di determinazione analitica.

(3) L'esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari, derivanti da loro utilizzazioni per fini fitosanitari ed eventualmente di medicina veterinaria, è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ([11]). Si è calcolato che le quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.

(4) L'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenere residui di detti antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi applicate nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. È stato calcolato che le quantità massime di residui stabilite per le posizioni aperte nella presente direttiva non producono effetti tossici acuti.

(5) I partner commerciali comunitari sono stati consultati sui valori stabiliti nella presente direttiva, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e si è tenuto conto delle loro osservazioni in merito a detti valori.

(6) È stato tenuto conto dei pareri del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni riguardanti la protezione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari. La metodologia descritta dall'Organizzazione mondiale della sanità, cui è fatto riferimento più sopra, applicata dagli Stati membri relatori, testata e valutata dalla Commissione nel quadro del comitato fitosanitario permanente, è conforme agli orientamenti forniti dal Comitato scientifico per i vegetali ([12]).

([1]) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.
([2]) GU L 3 del 6.1.2001, pag. 18.
([3]) GU L 158 del 30.6.2000, pag. 51.
([4]) GU L 189 del 23.7.1994, pag. 67.
([5]) GU L 189 del 23.7.1994, pag. 70.
([6]) GU L 197 del 22.8.1995, pag. 14.
([7]) GU L 197 del 22.8.1995, pag. 29.
([8]) GU L 144 del 18.6.1996, pag. 12.
([9]) GU L 144 del 18.6.1996, pag. 35.
([10]) GU L 290 del 29.10.1998, pag. 25.

([11]) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta limentare (versione riveduta); pubblicazione preparata dal GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari, pubblicato dall'Organizzazione mondiale della snaità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
([12]) SCP/RESI/021; SCP/RESI/024.

(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitto fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le quantità massime di residui elencate nell'allegato della presente direttiva sostituiscono quelle elencate nell'allegto II della direttiva 90/642/CEE per gli antiparassitari in questione.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano dette misure a decorrere dal 1º luglio 2001.

Articolo 3

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)			
	Clorotalonil	Clormequat	Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e di endosulfansolfato espressa come endosulfan)	Dicofol (somma degli isomeri p,p' e o,p')
1. **Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio**				
i) AGRUMI	0,01 (*)	0,05 (*)	**0,5**	**2**
Pompelmi				
Limoni				
Limette				
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)				
Arance				
Pomeli				
Altri				
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,01 (*)	0,1 (*)	**0,1 (*)**	0,05 (*)
Mandorle				
Noci del Brasile				
Noci di acagiù				
Castagne e marroni				
Noci di cocco				
Nocciole				
Noci del Queensland				
Noci di Pecan				
Pinoli				
Pistacchi				
Noci comuni				
Altri				
iii) POMACEE	1	**([a])**	**0,3**	**0,02 (*)**
Mele				
Pere		**0,5 ([t]) ([a])**		
Cotogne				
Altri		**0,05 (*) ([a])**		
iv) DRUPACEE		0,05 (*)		**0,02 (*)**
Albicocche	1			
Ciliege				
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	1		**0,5**	
Prugne				
Altri	0,01 (*)		**0,05 (*)**	
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA		0,05 (*)		
a) Uve da tavola e uve da vino			**0,5**	**2 ([a])**
Uve da tavola	1			**([a])**
Uve da vino	3			**([a])**
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	3		**0,05 (*)**	**0,02 (*)**

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)			
	Clorotalonil	Clormequat	Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e di endosulfansolfato espressa come endosulfan)	Dicofol (somma degli isomeri p,p' e o,p')
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)			**0,05 (*)**	**0,02 (*)**
More	**10 [a]**			
More di rovo				
More-lamponi				
Lamponi	10			
Altri	**0,01 (*)**			
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)			**0,05 (*)**	**0,02 (*)**
Mirtilli neri				
Mirtilli rossi	2			
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	10			
Uva spina	10			
Altri	0,01 (*)			
e) Bacche e frutti selvatici	0,01 (*)		0,05 (*)	**0,02 (*)**
vi) FRUTTA VARIE			**0,05 (*)**	**0,02 (*)**
Avocadi				
Banane	0,2			
Datteri				
Fichi				
Kiwi				
Kumquat				
Licci				
Manghi				
Olive		0,1 (*)		
Passiflore				
Ananassi				
Melograni				
Altri	0,01 (*)	0,05 (*)		
2. **Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi**		**[a]**		
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO		0,05 (*) [a]	**0,05 (*)**	0,02 (*)
Bietola rossa (o da orto)				
Carote	1			
Sedani rapa	0,5			
Rafano				
Topinambur				
Pastinaca				
Prezzemolo o grossa radice				
Ravanelli				
Salsafrica				
Patate dolci				
Rutabaga				
Rape				
Igname				
Altri	0,01 (*)			

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)			
	Clorotalonil	Clormequat	Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e di endosulfansolfato espressa come endosulfan)	Dicofol (somma degli isomeri p,p' e o,p')
ii) ORTAGGI A BULBO		0,05 (*) [a]	**0,05 (*)**	**0,02 (*)**
Agli	0,5			
Cipolle	0,5			
Scalogni	0,5			
Cipolline	5			
Altri	0,01 (*)			
iii) ORTAGGI A FRUTTO		0,05 (*) [a]		
a) Solanacee	2			**[a]**
Pomodori			**0,5**	**1 [a]**
Peperoni			**1 [a]**	
Melanzane				
Altri			**0,05 (*)**	**0,02 (*) [a]**
b) Cucurbitacee con buccia commestibile			**0,05 (*)**	**0,2**
Cetrioli	1			
Cetriolini	5			
Zucchine				
Altri	0,01 (*)			
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	1		**0,3**	**0,5**
Meloni				
Zucche				
Cocomeri				
Altri				
d) Mais dolce	0,01 (*)		**0,05 (*)**	0,02 (*)
iv) CAVOLI		0,05 (*) [a]	**0,05 (*)**	0,02 (*)
a) Cavoli a infiorescenza	3			
Cavoli broccoli				
Cavolfiori				
Altri				
b) Cavoli a testa				
Cavoli di Bruxelles	0,5			
Cavoli cappucci	3			
Altri	0,01 (*)			
c) Cavoli a foglia	0,01 (*)			
Cavoli cinesi				
Cavoli ricci				
Altri				
d) Cavoli rapa	0,01 (*)			
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE		0,05 (*) [a]	**0,05 (*)**	0,02 (*)
a) Lattughe e simili	0,01 (*)			
Crescione				
Dolcetta				
Lattuga				
Scarola				
Altri				

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)			
	Clorotalonil	Clormequat	Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e di endosulfansolfato espressa come endosulfan)	Dicofol (somma degli isomeri p,p' e o,p')
b) Spinaci e simili	0,01 (*)			
Spinaci				
Bietole da foglia e da costa				
Altri				
c) Crescione acquatico	0,01 (*)			
d) Witloof	0,01 (*)			
e) Erbe fresche	5			
Cerfoglio				
Erba cipollina				
Prezzemolo				
Foglie di sedano				
Altri				
vi) LEGUMI (freschi)		0,05 (*) [a]	**0,05 (*)**	**0,02 (*)**
Fagioli (con baccello)				
Fagioli (senza baccello)	0,05			
Piselli (con baccello)	2			
Piselli (senza baccello)	**0,3**			
Altri	0,01 (*)			
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)		0,05 (*) [a]	**0,05 (*)**	**0,02 (*)**
Asparagi				
Cardi				
Sedani	**10**			
Finocchi				
Carciofi				
Porri	10			
Rabarbaro				
Altri	0,01 (*)			
viii) FUNGHI		**[a]**	**0,05 (*)**	**0,02 (*)**
a) Funghi coltivati	2	**10 [a]**		
b) Funghi selvatici	0,01 (*)	**0,05 (*) [a]**		
3. **Legumi da granella**	0,01 (*)	0,05 (*)	**0,05 (*)**	**0,02 (*)**
Fagioli				
Lenticchie				
Piselli				
Altri				
4. **Semi oleaginosi**		**0,1 (*)**		
Semi di lino				
Semi di arachide	0,05			
Semi di papavero				
Semi di sesamo				
Semi di girasole				
Semi di colza				
Semi di soia			**0,5**	
Senape				
Semi di cotone			0,3	0,1
Altri	0,01 (*)		**0,1 (*)**	0,05 (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)			
	Clorotalonil	Clormequat	Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e di endosulfansolfato espressa come endosulfan)	Dicofol (somma degli isomeri p,p' e o,p')
5. **Patate**	0,01 (*)	**0,05 (*)**	**0,05 (*)**	0,02 (*)
Patate precoci				
Patate tardive				
6. **Tè** (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)	0,1 (*)	0,1 (*)	30	20
7. **Luppolo** (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	50	0,1 (*)	**0,1 (*)**	50

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

NB: per facilità del lettore, le quantità massime di residui sono indicate in grassetto quando costituiscono una modificazione rispetto ai valori riportati negli allegati di direttive precedenti alla direttiva 2000/42/CE, mentre sono indicate in caratteri normali in caso di reiterazione di valori precedenti.

([a]) Indica una modificazione rispetto alla direttiva 2000/42/CE.

([t]) Valore temporaneo sino al 31 luglio 2003 basato sul perdurare di residui dovuti a precedente utilizzazione, qualora attualmente non esista più alcuna autorizzazione.